

Autori

*Giovanni Prisco | Franco Artini | Giuseppe Cutolo
Roberto Maglio | Enrico Siciliano*

Hanno collaborato

Giuseppe Fedele | Francesco Romano | Francesco Simonetti

IL BILANCIO D'ESERCIZIO: SPUNTI DI RIFLESSIONE SUGLI INTERVENTI DI RIFORMA DEL 2015

Documenti OIC rivisti nel 2014

D. Lgs. 139 del 2015 (Recepimento Direttiva 34/2013/UE)

Rapporti tra Bilancio e Fisco

La rivisitazione del falso in bilancio

Legge di stabilità 2016



Atti del Convegno

11 e 18 Aprile 2016 – Nola (NA)

Organizzato dalla "Fondazione Commercialisti di Nola"
in collaborazione con "Il Sole 24 Ore Business School"

© Copyright MMXVI

EDIZIONI PAGURO

info@edizionipaguro.it
www.edizionipaguro.it
via Ferrovia, 70
84085 Mercato S. Severino (SA)
Tel. 089 821723

cod. ISBN 978-88-99509-20-0

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell'Editore.

I Edizione
Agosto 2016

Progetto Grafico

AdRepublic | Mercato S. Severino (SA) | Contatti: +39 328 9670221

Impaginazione & Stampa

T. Ke.Da.Na. | Mercato S. Severino (SA) | Contatti: +39 089 821723 / www.kedana.com

La copertina è stata ideata e realizzata da Danilo Napoli.

Indice

Prefazione	7
Capitolo 1	
La riforma del bilancio	11
1.1. L'evoluzione del concetto di bilancio dal Basso Medioevo al recepimento della Direttiva 2013/34/UE.....	13
[di Giuseppe Cutolo]	
1.2. Le novità in tema di bilancio d'esercizio: la logica di fondo del D. Lgs. 139/2015.....	23
[di Roberto Maglio]	
1.3. Una prima analisi sull'impatto delle nuove regole.....	27
[di Roberto Maglio]	
1.4. Il ruolo dell'OIC	35
[di Franco Artini]	
1.5. La riforma dei documenti di bilancio: una panoramica generale	41
[di Giuseppe Cutolo]	
1.6. Le novità dello schema di Stato Patrimoniale.....	44
[di Giuseppe Cutolo]	
1.7. L'abrogazione della parte straordinaria del Conto Econo- mico	47
[di Giuseppe Cutolo]	
1.8. Le novità in tema di Nota Integrativa.....	49
[di Giuseppe Cutolo]	
1.9. Il Rendiconto Finanziario	52
[di Roberto Maglio]	
1.10. L'impatto della riforma sulla Relazione sulla gestione	56
[di Giuseppe Fedele]	
1.11. Novità in tema di principi di redazione.....	59
[di Franco Artini]	

INDICE

1.12. L'impatto sul Conto Economico delle modifiche relative al trattamento delle spese di ricerca, sviluppo e pubblicità....	70
[di Giuseppe Cutolo]	
1.13. Novità relative all'ammortamento dell'avviamento.....	75
[di Francesco Simonetti]	
1.14. Le novità in tema di valutazione delle partecipazioni immobilizzate ed il trattamento delle azioni proprie	76
[di Giuseppe Cutolo]	
1.15. L'iscrizione in bilancio degli effetti dell'adozione di strumenti finanziari derivati	79
[di Giuseppe Cutolo]	
1.16. Il super ammortamento	85
[di Giuseppe Fedele]	
1.17. Il criterio del costo ammortizzato.....	87
[di Giuseppe Cutolo]	
1.18. La svalutazione delle immobilizzazioni	90
[di Francesco Romano]	
1.19. Trattamento di aggi e disaggi di emissione.....	96
[di Giuseppe Fedele]	
1.20. La disciplina dei conti d'ordine in Nota Integrativa.....	97
[di Giuseppe Fedele]	
1.21. ITGAAP vs IAS/IFRS	99
[di Franco Artini]	
1.22. Le novità della disciplina sul bilancio consolidato alla luce dell'emanazione del D.Lgs. 139/2015.....	108
[di Giuseppe Cutolo]	
Capitolo 2	
Gli altri interventi di riforma del 2015	113
2.1. L'impatto della riforma del bilancio oltre gli effetti contabili115	
[di Giuseppe Cutolo]	
2.2. L'impatto della riforma sulle regole fiscali.....	117
[di Giuseppe Cutolo]	
2.3. L'iter di approvazione del bilancio d'esercizio	119
[di Giovanni Prisco]	

INDICE

2.4. Falso in bilancio e dichiarazione infedele: novità legislative [di Enrico Siciliano]	140
2.5. Differenze sostanziali tra la nozione di “bilancio irregolare” e quella di “bilancio falso” alla luce della nuova normativa sul falso in bilancio [di Giuseppe Cutolo]	152
2.6. Novità in tema di abuso del diritto [di Giuseppe Cutolo]	161
2.7. Gli ISA Italia nella relazione di revisione [di Giuseppe Cutolo]	164
2.8. Gli effetti sul bilancio derivanti dall’approvazione della Legge di stabilità 2016 [di Giuseppe Cutolo]	168
2.9. Deduzione Irap per il costo del personale [di Giovanni Prisco]	171
Bibliografia	177

Prefazione

a cura di Giovanni Prisco
– Presidente ODCEC NOLA –

I contenuti del presente testo sono il risultato di un intenso e prezioso lavoro svolto su impulso della “Fondazione Commercialisti Nola” costituita per volontà del Consiglio dell’ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Nola. È un progetto molto ambizioso che muove nella direzione della formazione professionale, e rivolge il proprio sguardo non soltanto ai professionisti, ma anche al mondo accademico ed imprenditoriale. L’esperienza maturata nelle sinergie con le Università, i Tribunali, gli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, CCIAA, ecc., rappresentano garanzia di qualità in materie economico-giuridiche particolarmente sentite nel Nostro territorio. L’apporto scientifico profuso nella redazione del presente elaborato vuole essere un contributo tecnico-applicativo a tutti coloro che quotidianamente sono coinvolti nella materia del bilancio, forte dell’esperienza maturata sul campo.

Professionisti, docenti ed operatori del settore hanno alacramente lavorato alla realizzazione di un’opera che vuole essere una guida nella giungla degli adempimenti imposti da una normativa ancora troppo complessa nella materia, che evolve nella direzione di una complicazione più che di una semplificazione, che ancora oggi rende sempre più difficile le attività imprenditoriali, ingolfandole con inutili adempimenti, ed inserendosi in un sistema fiscale — quello italiano — più oneroso in Europa.

Doveroso, infine, un ringraziamento al Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola, che ho l’onore di presiedere e rappresentare, che ha supportato i lavori della Fondazione Commercialisti, consentendo la realizzazione dell’opera.



FONDAZIONE COMMERCIALISTI NOLA

Via Anfiteatro Laterizio, 220

80035 NOLA (NA)

Tel. 081.5125403 – Fax 081.5126472

www.fondazionecommercialistinola.it

E-mail: info@fondazionecommercialistinola.191.it

Consiglio di Amministrazione

Presidente

Giovanni Prisco

Componenti

Francesco Paolo Cirillo

Giuseppe Cutolo

Roberto Maglio

Bruno Santaniello

Collegio dei Revisori

Presidente

Riziero Aliperti

Componenti

Francesco Romano

Francesco Simonetti

Capitolo 1

La riforma del bilancio

1.1. L'evoluzione del concetto di bilancio dal Basso Medioevo al recepimento della Direttiva 2013/34/UE

[di Giuseppe Cutolo]

I primi riferimenti al bilancio come viene inteso nella prassi aziendale vengono fatti risalire al Basso Medioevo quando, al fine di venire incontro alle necessità dei mercanti, si cominciarono ad effettuare le prime registrazioni contabili in partita doppia ed a redigere (in maniera più articolata) i primi rendiconti di carattere patrimoniale¹.

Con questo termine si soleva indicare quell'insieme di attività che, partendo dalla determinazione del saldo del conto "Cassa"², giungevano alla formazione del "bilancio di verifica"³ il quale riepiloga i conti accesi, le loro eccedenze e/o i loro saldi⁴.

La necessità di rilevare e monitorare i risultati delle operazioni derivanti dall'esercizio di un'attività economica aveva suggerito, infatti, di "ridurre le operazioni stesse ad espressioni numeriche rappresentative di valori, e di seguire i movimenti aumentativi e diminutivi che tali valori subiscono nel tempo"⁵.

A seguito dello sviluppo dei traffici nell'epoca dei Comuni e delle Signorie, le compagnie mercantili (in special modo quelle strutturate in forma societaria) avvertono la necessità di costruire dei documenti di sintesi al fine di riepilogare la situazione degli affari nel frattempo intrapresi⁶. Poiché le prime compagnie mercantili nascono per il compimento di un unico affare, normalmente di durata pluriennale, "l'esigenza di misurare i risultati si pone solamente al termine dell'affare stesso: in quel momento l'intero capitale si trova convertito in moneta, pronto alla distribuzione tra

¹ CORONELLA S., *Storia della ragioneria italiana. Epoche, uomini e idee*, FrancoAngeli, Milano, 2014, p. 122.

² CECCHERELLI A., *Il linguaggio dei bilanci. Formazione ed interpretazione dei bilanci commerciali*, Le Monnier, Firenze, 1950, p. 3.

³ Nella sua accezione originaria il bilancio, quindi, veniva identificato con un semplice bilancio di verifica. A partire dalla prima opera del Pacioli e fino a tutto il secolo XVI i trattati di contabilità (che man mano si diffondevano abbastanza velocemente anche grazie all'invenzione della stampa) si limitavano a descrivere le fasi dell'operazione di chiusura dei conti di un mastro ed il conseguente riporto a nuovo del saldo. CORONELLA S., *Storia della ragioneria italiana. Epoche, uomini e idee*, op. cit., p. 128.

⁴ GIANNESI E., *Appunti di economia aziendale*, Pacini, Pisa, 1979, pp. 468-470.

⁵ CECCHERELLI A., *Il linguaggio dei bilanci. Formazione ed interpretazione dei bilanci commerciali*, op. cit., p. 3.

⁶ BESTA F., *La Ragioneria*, II ed. riveduta ed ampliata col concorso dei prof. V. ALFIERI, C. GHIDIGLIA, P. RIGOBON, vol. III, Vallardi, Milano, 1922, pp. 640-644.

i suoi iniziali conferenti⁷. Accanto a questo comportamento dominante (svolgimento di un unico affare), il protrarsi delle operazioni nel tempo (unitamente al contemporaneo svolgimento di più affari) fa sorgere l'esigenza di misurare periodicamente i risultati conseguiti al fine di regolare a scadenze prefissate i rapporti tra i soci⁸. Inizia a farsi strada il concetto di continuità dell'organizzazione economica che prende il sopravvento sulla prospettiva liquidatoria che non è più sufficiente ad orientare in maniera corretta la misurazione dei risultati⁹. Il nuovo contesto influenza la tempistica della misurazione del reddito che inizia ad avvenire con cadenza periodica come anche la prospettiva valutativa nel suo complesso che va oltre la liquidazione istantanea dei conferimenti dei soci e richiede, a sua volta, che la stima delle rimanenze venga effettuata a valori correnti¹⁰.

Con l'inizio del XVII secolo assistiamo al graduale affermarsi di strutture societarie sempre più vaste e complesse — si pensi al caso, ad esempio, della Compagnia delle Indie Occidentali¹¹ — che man mano manifestano la necessità di un rendiconto periodico che soddisfi le esigenze informative dei portatori di capitale di rischio i quali, a loro volta, iniziano a vantare pretese di distribuzione periodica dei risultati nel frattempo conseguiti per cui il bilancio si avvia a diventare qualcosa di più di una semplice operazione di determinazione del saldo dei conti. Come ci illustra in modo alquanto dettagliato il Flori (che è l'autore della prima opera che illustra in maniera organica questo passaggio), nella pratica contabile gli operatori iniziano a procedere all'assestamento dei conti in modo da giungere alla misurazione del risultato economico dell'esercizio¹². Nonostante i notevoli passaggi avanti, in questo periodo i rendiconti vengono comunque redatti in assenza di norme generali (se non quelle di buona contabilità dif-

⁷ ANTONELLI V., D'ALESSIO R., DELL'ATTI V., MUSERRA A.L., *Bilanci d'impresa. Volume I. Principi, schemi, criteri di valutazione*, FrancoAngeli, Milano, 2009, p. 22.

⁸ DE ROOVER R., *Characteristics of bookkeeping before Paciolo*, *The Accounting Review*, 1938, vol. 13, n. 2.

⁹ PERRONE E., *Il linguaggio internazionale dei bilanci d'impresa*, Cedam Padova, 1992, pp. 191-195.

¹⁰ CAVAZZONI G., *Alla ricerca dei prodromi del bilancio nell'opera di Luca Pacioli in Riferimenti storici e processi evolutivi dell'informativa del bilancio tra dottrina e prassi. Atti dell'VIII Convegno Nazionale Società Italiana di Storia della Ragioneria*. Atri-Silvi 22-23 settembre 2005, I tomo, RIREA, Roma, p. 426.

¹¹ In relazione alla quale si segnala che, comunque, per i primi 14 anni della sua attività il rendiconto era redatto ancora secondo criteri di liquidazione con il capitale sottoscritto e redistribuito al termine di ogni viaggio. SUPERTI FURGA F., *Passato e presente del bilancio di esercizio: verso un bilancio intelligibile*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 6/1988, p. 1035.

¹² FLORI L., *Trattato del modo di tenere il Libro Doppio Domestico*, Decio Cirillo, Palermo, 1636.

fuse attraverso i primi trattati pubblicati a stampa) che soddisfano esclusivamente le esigenze di regolazione dei rapporti tra i soci e quelle di esercizio del controllo sugli amministratori¹³ in quanto la produzione economica è ancora percepita come un fenomeno privatistico.

In seguito all'avvento del Mercantilismo, il Governo francese — nel corso del 1673 — emana l'*Ordonnance de Commerce* voluta dal ministro Jean-Baptiste Colbert fautore di una politica di incremento della ricchezza del paese basata sullo sviluppo industriale e coloniale dello stesso. Assistiamo in questa sede al primo intervento di regolazione in materia di bilancio da parte di un'autorità statale. Il citato provvedimento imponeva ad ogni commerciante la redazione dell'inventario con cadenza biennale. Con questa misura il Governo francese si prefigge l'obiettivo di riconoscere una forma di tutela ai creditori di fronte al fenomeno del fallimento, tutela che poggia sulla garanzia rappresentata dal patrimonio aziendale e dalle norme in tema di limitazione alla distribuzione di utili mediante una più accorta e "prudente" determinazione degli stessi¹⁴.

Per circa un secolo la Francia non adottò altri provvedimenti di rilievo fino all'emanazione del Codice di commercio del 1807 che fu preso come riferimento per la propria legislazione commerciale sia dall'Italia che da altri paesi europei.

In Italia "dopo un periodo di crisi e di cambiamenti sociali, politici e produttivi durato tre secoli" (sulla scorta, come detto, delle norme contenute nel Codice di commercio francese) viene approvato il Codice di Commercio del 1882¹⁵. Siamo nel periodo immediatamente successivo all'Unità e l'autorità del Regno al fine di approntare delle misure di tutela a favore del nascente capitalismo industriale introduce un impianto giuridico che favorisca la libera iniziativa economica mediante regole comuni di diritto privato e, allo stesso tempo, riduce il controllo dello Stato sulla vita degli organismi societari¹⁶.

¹³ Al proposito si v.: DE GREGORIO A., *I bilanci delle società anonime nella loro disciplina giuridica*, Vallardi, Milano, 2° ed. 1938, p. 25.

¹⁴ AMADUZZI AN., *Storia della Ragioneria. Percorsi di ricerca tra azienda e contabilità, dottrine e professioni*, Giuffrè, Milano, 2004, pag. 110.

¹⁵ Ricordiamo che, anche sulla scorta dell'esperienza giuridica maturata in seguito all'introduzione in Italia del Codice napoleonico del 1804 la disciplina del bilancio dipendeva, in larga misura, dai criteri contenuti negli statuti sociali delle imprese a cui faceva espresso riferimento l'art. 89 dello stesso codice. CANZIANI A., *Il bilancio delle società di capitali fra ragioneria e diritto. Note sull'evoluzione dal code Napoléon ai codici reali del 1942*, in MARTINI M., ZAN L. (a cura di), *Computisti, ragionieri, aziendalisti. La costruzione di una professione di una disciplina tra Otto e Novecento*, Clueb, Padova, 2001.

¹⁶ CATTURI G., *Teorie contabili e scenari economico-aziendali*, Cedam, Padova, p. 118; FORTUNATO S., *Bilancio e contabilità d'impresa in Europa*, Cacucci, Bari, 1993, p. 26.

In questo intervento ritroviamo le prime indicazioni legislative dedicate alla redazione delle scritture contabili. Nello specifico, l'art. 22 disciplinava l'obbligo di redigere l'inventario dei beni e dei crediti prevedendo, alla chiusura dello stesso, la predisposizione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite. Il successivo art. 176 era dedicato alla presentazione ed al contenuto del bilancio (che — facendo riferimento al solo prospetto di stato patrimoniale — si limitava, in realtà, alla sola indicazione della distinzione tra il capitale già versato ed i crediti verso soci per versamenti non ancora effettuati). Il secondo comma prevedeva una sorta di "clausola generale" riassumendo le finalità del bilancio nella dimostrazione degli utili conseguiti nel periodo e delle perdite sofferte. Da quanto appena detto si evince chiaramente il fatto che nel nostro Codice di Commercio non solo non esisteva una sezione specifica destinata al bilancio (la cui regolamentazione andava ricavata dal complesso di norme sparse per il codice in tema di società anonime¹⁷), ma mancavano del tutto sia indicazioni sulla struttura dello stesso che riferimenti in tema di criteri di valutazione. L'unico obiettivo che il legislatore del 1882 si prefiggeva era quello di tutelare l'affidamento dei terzi con norme che assicurassero l'integrità del capitale sociale (limite alla distribuzione dei dividendi nella misura degli utili prelevabili¹⁸) mentre in questa fase "non sembra per nulla preoccupato di tutelare l'interesse generale alla trasparenza delle informazioni di bilancio"¹⁹.

In questo periodo si fa strada anche in Italia, tramite gli allievi del Besta, la cosiddetta *concezione dualistica del bilancio*, cara alla dottrina europea e secondo la quale al bilancio possono essere assegnate due finalità tra loro potenzialmente in conflitto: da una parte il bilancio deve permettere la misurazione degli utili distribuibili ai soci senza pregiudicare l'integrità del capitale sociale (finalità che richiede il ricorso a valori storici nella valutazione delle poste di bilancio) mentre dall'altra al bilancio viene assegnato il compito della rappresentazione della situazione attuale dell'impresa (finalità che, in contrasto con quella precedente, richiede la determinazione del capitale di bilancio secondo valori correnti di mercato)²⁰. In realtà, fino agli anni 30, al bilancio era associata la pre-

¹⁷ ANTONELLI V., D'ALESSIO R., *Lezioni di economia aziendale. Teoria dell'azienda, contabilità, bilancio*, FrancoAngeli, Milano, 2009, p. 632.

¹⁸ DE GREGORIO A., *I bilanci delle società anonime nella loro disciplina giuridica*, op. cit., pp. 12-24.

¹⁹ COLOMBO G. E., *Il bilancio d'esercizio. Strutture e valutazioni*, Utet, Torino, 1987, p. 6.

²⁰ CAMPANINI C., *Due concezioni di reddito nel bilancio di esercizio: opposte, ma quasi convergenti secondo una recente impostazione*, in *Studi in onore di Ubaldo De Dominicis*, Lint, Trieste, 1991.

cipua valenza di strumento contabile ad uso interno con il compito di rispondere ad esigenze di natura prevalentemente gestionale²¹.

La disciplina giuridica del bilancio d'esercizio subisce una profonda trasformazione con l'entrata in vigore del Codice Civile del 1942. Il Legislatore dedica una specifica sezione al bilancio (sezione IX del Libro V)²² dove, grazie alla fissazione di principi di carattere generale, di criteri di valutazione e di un contenuto minimo dello Stato Patrimoniale, si registra un miglioramento della qualità delle informazioni fornite dal documento²³. Si perfeziona anche la disciplina in tema di scritture contabili anche se nulla ancora viene detto in merito al conto Profitti e Perdite (anzi, alcuni articoli del Codice di Commercio richiamano il termine "bilancio" facendo riferimento, in realtà, alla sola sezione patrimoniale)²⁴.

Nel periodo compreso tra il 1942 ed il 1991 (anno del recepimento della IV Direttiva Cee), dottrina e giurisprudenza si rendono protagoniste di una cospicua opera di rivisitazione delle norme che si traduce in una profonda evoluzione della funzione del bilancio d'esercizio. L'orizzonte temporale appena tracciato si può suddividere, a sua volta, in due periodi.

Nel primo periodo, in cui è ancora forte l'influsso della tradizione culturale liberista consolidatasi nel periodo precedente, al bilancio d'esercizio vengono assegnate le funzioni di informazione rivolta agli azionisti circa l'andamento della società (in modo da giustificare la misura dell'utile spettante agli azionisti), di rendicontazione degli amministratori alla proprietà e di determinazione della misura del capitale quale principale garanzia per i creditori²⁵. In questo periodo viene "istituzionalizzato" il contrasto tra soggetti portatori d'interessi differenti. In questo momento la scelta del legislatore è orientata alla tutela degli interessi dei creditori, scelta che si

²¹ CORONELLA S., *La ragioneria in Italia nella seconda metà del XIX secolo. Profili teorici e proposte applicative*, Giuffrè, Milano, 2007.

²² GALGANO F., *Storia del diritto commerciale*, Il Mulino, Bologna, 1976, pp. 105-107.

²³ PAOLONE G., *Il bilancio d'esercizio delle imprese in funzionamento e dei gruppi societari*, Giappichelli, Torino, 1998, p. 55.

²⁴ È ancora palese in questo periodo storico la forte influenza esercitata dalla scuola bestiana nonostante la dottrina economico-aziendale, non solo italiana, già all'inizio degli anni 20 (ZAPPA G., *La determinazione del reddito delle imprese commerciali*, Roma, 1920-1929; SCHMALENBACH E., *Dynamische Bilanz*, Colonia, 1919) avesse messo in evidenza il fatto che la funzione principale del reddito (e, di riflesso, del complesso degli schemi di bilancio) fosse finalizzata alla determinazione del reddito. Al proposito si v. anche: CORONELLA S., *Agli albori delle ricerche di storia della ragioneria in Italia. Il contributo degli studiosi del XIX secolo*, RIREA, Roma, Quaderno Monografico n. 75, 2009.

²⁵ CASSANDRO P. E., *Sulla capacità informativa del bilancio annuale delle società*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, n. 4/1978.

percepisce chiaramente dall'impianto dei criteri di valutazione (che fissano dei limiti massimi nella determinazione dei valori di bilancio)²⁶.

Nel corso del secondo periodo, in concomitanza con la rivoluzione zappiana, si assiste all'emergere di un interesse alla corretta informativa, interesse che si affianca all'esigenza di tutela dell'integrità del capitale sociale. I fattori chiave di questo mutamento possono essere individuati soprattutto nel mutato orientamento della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, che — “sollecitata da un graduale cambiamento nella natura e nell'allargamento degli interessi da comporre”²⁷ — fa valere la natura imperativa delle norme in tema di bilancio punendo con la sanzione della nullità la delibera assembleare di approvazione del bilancio in caso di trasgressione delle norme all'uopo previste. In questo periodo, con l'approvazione della Legge 216/74 (miniriforma delle società per azioni) viene definito un contenuto minimo relativamente alla struttura del Conto Economico (chiamato ancora conto Profitti e Perdite) e viene introdotto l'obbligo della redazione della Relazione degli amministratori²⁸. Di lì a poco, con Legge 136/75, sarà introdotto anche l'obbligo in capo alle società per azioni di certificare i propri bilanci. Tale concezione va letta anche alla luce della rafforzata valenza probatoria del bilancio che, in quanto derivazione del contenuto delle scritture contabili, fa prova contro l'imprenditore anche nei rapporti con il fisco (ricordiamo che in questo periodo, in seguito alla riforma fiscale degli anni 70, vengono introdotte nel nostro sistema tributarie le modalità di accertamento di natura analitica che prendono proprio le mosse dal sistema bilancio/scritture contabili).

È in questo mutato clima che si afferma, anche se in maniera graduale, la funzione del bilancio d'esercizio quale strumento informativo di carattere generale a tutela dell'interesse dell'intero sistema economico, funzione riconosciuta anche dalla dottrina giuridica la quale parla del bilancio d'esercizio quale strumento “trasparente e regolato anche da norme tecniche”²⁹ al fine di rendere la società per azioni una “casa di vetro” per i soci e per i terzi.

²⁶ ANTONELLI V., D'ALESSIO R., *Lezioni di economia aziendale. Teoria dell'azienda, contabilità, bilancio*, op. cit., p. 634.

²⁷ ANTONELLI V., D'ALESSIO R., DELL'ATTI V., MUSERRA A. L., *Bilanci d'impresa. Volume I. Principi, schemi, criteri di valutazione*, FrancoAngeli, Milano, 2009, p. 26.

²⁸ Le novità introdotte istituzionalizzano il passaggio dall'impostazione “patrimonialista” a quella “reddituale” incentrata sullo studio del sistema del reddito teorizzato da Gino Zappa. CORONELLA S., *La ragioneria in Italia nella seconda metà del XIX secolo. Profili teorici e proposte applicative*, op. cit.

²⁹ JAEGER P. G., *Il bilancio delle società per azioni – Problemi giuridici*, Giuffrè, Milano, 1980, pp. 4-5.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 127/91 — che recepisce la Direttiva 78/660/CE — si perviene “ad una prima armonizzazione contabile a livello europeo”³⁰. In questa sede il legislatore italiano — integrando esigenze di carattere economico-aziendale e di natura giuridica ed accogliendo anche i suggerimenti dettati dalla pratica contabile — si è diretto verso una *configurazione di reddito prodotto*³¹ che intende essere “l'espressione in termini quantitativi della ricchezza creata dall'azienda nel periodo amministrativo e si caratterizza per l'applicazione di un complesso di criteri di valutazione dei circuiti incompleti piuttosto dettagliati e stabili nel tempo. La conformità del processo di valutazione a tale complesso di criteri, rende il reddito prodotto un indice sensibile ai vari andamenti della gestione e almeno parzialmente *trasparente*: tutti i lettori del bilancio d'esercizio fanno, almeno in potenza e a partire da una solida base culturale di tipo economico-aziendale, come l'indice è stato (o dovrebbe essere stato) costruito...”³². La Direttiva, che assegna al bilancio la finalità della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa nonché del risultato economico attribuibile all'esercizio (clausola generale di bilancio), oltre a prevedere postulati e principi di redazione, rivede la struttura dello Stato Patrimoniale (impostato secondo il criterio della destinazione economica), introduce il Conto Economico a struttura scalare (in luogo del conto “Profitti e Perdite” a sezioni divise e contrapposte) ed elimina la vecchia Relazione degli amministratori sdoppiandola in due documenti entrambi di natura descrittiva: la Nota Integrativa (che costituisce parte integrante del bilancio) e la Relazione sulla gestione (prevista, invece, tra gli allegati)³³.

Tale impostazione recepisce, in realtà, quella concezione del bilancio come strumento di informazione che — andando oltre le varie posizioni dottrinali che nel frattempo si erano succedute (la “visione classica” del bilancio³⁴, la teoria dei limiti cautelari del capitale di bilancio³⁵, la teoria

³⁰ ANTONELLI V., D'ALESSIO R., *Lezioni di economia aziendale. Teoria dell'azienda, contabilità, bilancio, op. cit.*, p. 641.

³¹ Al proposito si v.: DE GOBBIS F., *Il bilancio delle società anonime*, Società Editrice Dante Alighieri, Roma, 1931; DE DOMINICIS U., *Il reddito dell'impresa ed il suo sistema contabile*, Chibaudo, Cuneo, 1950; FERRERO G., *La valutazione del capitale di bilancio*, Giuffrè, Milano, 1988; SUPERTI FURGA F., *Reddito e capitale nel bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano, 1991; CAPALDO P., *Reddito, capitale e bilancio di esercizio. Una introduzione*, Giuffrè, Milano, 1998; RANALLI F., *Il bilancio di esercizio. Il modello del reddito realizzato*, Aracne, Roma, 2005.

³² ANTONELLI V., D'ALESSIO R., *Lezioni di economia aziendale. Teoria dell'azienda, contabilità, bilancio, op. cit.*, p. 641.

³³ Al proposito si v.: SUPERTI FURGA F., *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*, Giuffrè, Milano, 1991.

³⁴ La “visione classica” del bilancio rappresenta l'impostazione dominante nella

della valutazione funzionale del bilancio³⁶ e la teoria della differenziazione dei bilanci³⁷) — “sposta decisamente il baricentro dell’analisi verso la platea formata da tutti gli stakeholders”³⁸. La nuova struttura di bilancio — sulla scorta delle pressioni esercitate a partire dalla fine degli anni 60 del secolo scorso da un parterre sempre più numeroso di portatori d’interessi (lavoratori, mercati finanziari, sindacati, organismi di vigilanza, associazioni di consumatori e, non da ultimo, il Fisco specialmente a seguito della riforma dei primi anni 70) e nell’ottica di rispondere ad una sempre più accentuata domanda di trasparenza da parte dell’ambiente generale nel suo complesso — offre una base minima comune di informazioni da destinare a tutti i lettori dello stesso, sia effettivi che potenziali. Il bilancio è visto, quindi, come “unico, intelligibile e neutrale in quanto conoscenza di base per la totalità degli interessi dell’impresa riguardante l’attitudine di quest’ultima a svolgersi in condizioni di equilibrio dinamico, senza che l’interesse conoscitivo portato da una classe di stakeholders prevalga nettamente su quello degli altri”³⁹.

dottrina economico-aziendale italiana fino alla fine degli anni 70. Secondo tale teoria, propugnata dagli allievi diretti dello Zappa, al bilancio d’esercizio (rivolto prevalentemente alla soddisfazione delle aspettative degli azionisti) viene assegnata la funzione di strumento di regolazione della misura degli utili prelevabili per cui “le valutazioni di bilancio tendono, in sostanza, a trasferire globalmente quote di costi dagli esercizi meno favorevoli a quelli più favorevoli così da pervenire, nel complesso della gestione, alla copertura dei costi con i ricavi prima di attribuire la remunerazione del capitale agli aventi diritto”. ONIDA P., *Economia d’azienda*, Utet, Torino, 1985, pp. 580-628.

³⁵ Secondo tale teoria, le valutazioni del capitale di bilancio devono tenere conto di un valore-limite di riferimento in grado di conciliare gli interessi attuali degli azionisti con le prospettive future di continuità della vita aziendale, tale valore-limite viene individuato nella misura assunta dal capitale economico. AMODEO D., *Ragioneria generale delle imprese*, Giannini, Napoli, 1964.

³⁶ Secondo la teoria della valutazione funzionale del capitale di bilancio al documento di bilancio viene assegnato l’obiettivo della rappresentazione degli andamenti aziendali e, di conseguenza, le posizioni di equilibrio economico attuali e prospettiche dell’unità produttiva. Al proposito si v.: CECCHERELLI A., *Il linguaggio dei bilanci. Formazione ed interpretazione dei bilanci commerciali*, op. cit., p. 194; GIANNESI E., *Appunti di economia aziendale*, op. cit., p. 345.

³⁷ La teoria della differenziazione dei bilanci parte dal presupposto che essendo gli scopi assegnati a tale documento molteplici — e, quindi, molteplici sono configurazioni che il sistema delle valutazioni di bilancio deve assumere per raggiungere ciascuno degli scopi assegnati — devono essere redatti tanti bilanci quanti sono gli scopi agli stessi assegnati. AMADUZZI A., *Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio dell’impresa*, in *Studi di economia aziendale. Nuova edizione delle pubblicazioni originarie in occasione della "Giornata di studio per ricordare Aldo Amaduzzi (Roma, Università Tor Vergata)*, edizioni Kappa, Roma, 1995.

³⁸ ANTONELLI V., D’ALESSIO R., DELL’ATTI V., MUSERRA A. L., *Bilanci d’impresa. Volume I. Principi, schemi, criteri di valutazione*, op. cit., p. 40.

³⁹ SUPERTI FURGA F., *Reddito e capitale nel bilancio di esercizio*, op. cit., p. 189.

Il quadro concettuale prefigurato dal D. Lgs. 127/91 fa sorgere, come immediata conseguenza della nuova impostazione, l'esigenza "di sviluppare un corpo di principi contabili, utili ad interpretare, specificare, completare le norme di legge"⁴⁰ in modo da contemplare "una vasta casistica di situazioni operative allo scopo di ridurre la discrezionalità degli amministratori"⁴¹. Viene realizzata, tra il 1994 e il 1999, un'intensa opera di revisione dei principi che, tra il 1977 ed il 1978, erano stati elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri. Questa revisione aveva l'obiettivo di mettere a disposizione degli operatori uno strumento di supporto sia all'interpretazione che all'applicazione delle novità introdotte dal decreto di recepimento della IV Direttiva Cee.

Con il Decreto Legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 avente ad oggetto la riforma del diritto societario (la c.d. riforma Vietti) l'impianto generale della disciplina in materia di bilancio introdotta nel 1991 rimane sostanzialmente invariato ma viene introdotto un primo puntuale richiamo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, viene eliminato l'effetto delle c.d. interferenze fiscali introdotto nel 1994, viene introdotta la fiscalità anticipata e differita⁴², si prevede l'evidenziazione in Nota Integrativa dell'effetto della contabilizzazione delle operazioni di locazione finanziaria come di quello della contabilizzazione delle operazioni di *leasing* con il metodo finanziario oltre all'introduzione nello stesso documento del prospetto delle variazioni del patrimonio netto.

Alla riforma del diritto societario seguirà l'emanazione, nel biennio 2004-2005, di nuovi principi contabili a cura dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Con il Decreto Legislativo 38/2005 assistiamo all'introduzione nel nostro ordinamento dei principi contabili internazionali (Principi IAS) la cui applicazione diviene obbligatoria a partire dalla stessa annualità 2005 per quanto riguarda il bilancio consolidato ed a partire dall'annualità 2006 per quanto riguarda il bilancio d'esercizio però esclusivamente in capo alle società quotate, alle società emittenti strumenti finanziari tra il pubblico, banche e intermediari finanziari, imprese di assicurazione.

I nuovi schemi, unitamente ai nuovi criteri di valutazione, sono fa-

⁴⁰ DEZZANI F., *La neutralità del bilancio d'esercizio oggetto della certificazione e i principi contabili generalmente accettati*, in *Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese. Studi in onore di Pietro Onida*, Giuffrè, Milano, 1981.

⁴¹ QUAGLI A., *I principi contabili di derivazione professionale nella revisione del bilancio di esercizio*, Clueb, Bologna, 1999, p. 51.

⁴² CUTOLO G., *Le imposte sul reddito (Acconti, ritenute e saldi. Imposte differite e anticipate)*, in ANTONELLI V., D'ALESSIO R., *Summa Contabile 2009*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2013, pp. 1343-1349.

coltativi, invece, per tutte le società non quotate diverse dalle precedenti, fatta eccezione per quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata. Nel nostro paese, infatti, “a differenza di altri, come la Germania, il modello di bilancio IAS/IFRS è considerato alternativo a quello regolato dal codice civile, emanato nel 1991, e, dunque, insieme a quest’ultimo, dà luogo a due corpi separati di norme, destinati a insiemi ben distinti, e mai sovrapposti, neppure parzialmente, di imprese”⁴³.

Segue, nel corso dell’anno 2014, una nuova opera di adeguamento (se non di rifacimento integrale) della quasi totalità dei principi contabili nazionali (iniziata nel 2010) al fine di renderli più aderenti alle esigenze informative del pubblico a cui gli stessi sono diretti (la platea delle piccole e medie imprese).

Ad agosto del 2015, con il D. Lgs. 139/2015 (che sarà oggetto di trattazione dei prossimi interventi) viene recepita in Italia la Direttiva 2013/34/UE in materia di bilanci d’esercizio e bilanci consolidati recante modifiche alla Direttiva 2006/43/CE e l’abrogazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CE. La riforma si prefigge l’obiettivo di ridurre e semplificare gli oneri di natura amministrativa (con particolare riferimento alle piccole e medie imprese) e di migliorare la chiarezza e la comparabilità dei bilanci tramite la previsione di misure che impattano sia sugli schemi e sui documenti di bilancio ma anche sui principi di redazione dello stesso.

⁴³ DEZZANI F., *Principi civilistici e “principi IAS/IFRS”: “sistemi alternativi” per la redazione del bilancio d’esercizio*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, nn. 5-6/2006.

1.2. Le novità in tema di bilancio d’esercizio: la logica di fondo del D. Lgs. 139/2015

[di Roberto Maglio]

Con il D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 il Governo italiano ha provveduto al recepimento della direttiva del Parlamento Europeo n. 2013/34/UE in materia di armonizzazione delle disposizioni in materia di bilancio adottate dai singoli paesi membri.

Il cambiamento è da considerarsi epocale, poiché il nuovo impianto sostituisce *in toto* le “vecchie” direttive, non limitandosi a rettificare, come effettuato nel corso degli anni dagli emendamenti promulgati, alcuni specifici aspetti. In realtà, le originarie proposte della Commissione Europea pubblicate nel 2011 erano orientate a introdurre elementi di novità, per alcuni aspetti, ben più dirompenti rispetto al passato. Nel corso del dibattito che ha portato alla stesura del testo definitivo, alcuni elementi di novità sono stati attenuati ed altri sono stati eliminati, ripristinando la situazione preesistente⁴⁴.

L’emanazione della normativa europea si è rivelata necessaria al fine di consentire una migliore intelligibilità e confrontabilità comunitaria dei bilanci delle società dei singoli Stati aderenti, nonché incentivare le operazioni di investimento intracomunitarie, con conseguente modifica dell’approccio degli investitori medio piccoli, dall’ottica prettamente nazionale a quella comunitaria.

Le modifiche introdotte dalla normativa comunitaria, tuttavia, risultano anche volte a diffondere all’interno della comunità europea il recepimento del principio secondo cui l’entità degli adempimenti necessari/richiesti per la predisposizione del bilancio d’esercizio ed i relativi oneri, non possono essere fissi ed uguali per tutte le imprese, bensì vanno proporzionati alle relative dimensioni economico-patrimoniali.

Il principale cambiamento, pertanto, si sostanzia nell’affermarsi di un approccio normativo basato sui profili dimensionali delle società, per cui al decrescere delle dimensioni aziendali corrisponde la progressiva semplificazione delle regole di redazione del bilancio. Si realizza così una differenziazione del *set* di regole adottato per classi dimensionali delle società.

Le modifiche apportate dal Legislatore italiano in recepimento della

⁴⁴ Sul punto, si veda: FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, *I bilanci semplificati di piccole società e micro-imprese alla luce delle modifiche del d. lgs. 139/2015*, 2016, CAPODAGLIO G., SEMPRINI L., DANGARSKA V. S., *Il nuovo bilancio*, Apogeo 2016; VENUTI M., *I principi ispiratori della nuova disciplina dei bilanci societari*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2/2016, p. 188 e ss.

richiamata direttiva hanno, così, modificato gli schemi di bilancio ed alcuni principi di redazione, ma hanno anche introdotto nella normativa italiana il concetto di micro-imprese, realizzando una tripartizione delle regole di predisposizione del bilancio d'esercizio, collegate alle dimensioni della società soggetta a tale obbligo.

Ed, infatti, uno degli scopi dichiarati dalla riforma era individuato nel “pensare prima alle piccole imprese” (*think small first*), riducendo, tra le altre cose, i carichi amministrativi (*administrative burden*) in capo alle società di minori dimensioni.

Pertanto, le società italiane saranno soggette a tre distinte disposizioni in materia di predisposizione del bilancio, ovverosia l'art. 2423 e seguenti c.c. per le società di dimensioni rilevanti soggette al bilancio ordinario, l'art. 2435-*bis* c.c. per le società di piccole dimensioni soggette alla predisposizione del bilancio in forma abbreviata ed, infine, l'art. 2435-*ter* c.c. per le società di ridottissime dimensioni, chiamate alla predisposizione di un bilancio semplificato.

Del resto già l'avvento degli IAS/IFRS, a seguito del regolamento CE 1606/2002, aveva evidenziato come le norme da adottare si differenzino a seconda della dimensione di appartenenza. Si era già riconosciuto che le regole previste per le quotate o anche per le grandi imprese non possano essere le stesse poiché diverse sono le categorie di *stakeholder* con cui si interfacciano e i relativi bisogni informativi. A ciò si accompagna anche l'idea che vi debba essere una coerenza tra gli oneri amministrativi sostenuti dalle imprese e le effettive esigenze conoscitive degli *stakeholder* al fine di evitare aggravii e penalizzazioni ingiustificati per le imprese.

Profondamente diverse sono le imprese con rilevanza pubblica, dove l'informativa finanziaria tende a privilegiare gli investitori e, in via più generica, i *capital lender*, da quelle imprese senza rilevanza pubblica dove l'informativa finanziaria è più indirizzata a soci, banche, *partner* commerciali e fisco.

Con il D. lgs 139/2015 le imprese medio grandi beneficiano dell'introduzione di trattamenti contabili ispirati alla migliore prassi internazionale, in grado di rappresentare in modo più appropriato e moderno fenomeni complessi oggi non specificamente disciplinati o non adeguatamente rappresentati (come, ad esempio, i derivati e le operazioni di copertura). Il bilancio viene così avvicinato in alcuni punti importanti al set di regole adottate dai *competitor* nazionali e internazionali che adottano gli IAS/IFRS.

In particolare, per le grandi imprese, caratterizzate da un'attività economica che può travalicare i confini nazionali ed europei, la nuova direttiva prescrive obblighi informativi più analitici e stringenti, finalizzati a:

— aumentare la chiarezza e la comparabilità dei bilanci;

- introdurre specifiche regole per la rilevazione e valutazione di alcuni elementi del bilancio (strumenti finanziari, anche derivati, crediti, debiti), già previste dai principi contabili internazionali (IASIFRS) per le società aventi titoli negoziati in mercati regolamentati;
- ampliare l’informativa finanziaria, rendendo obbligatoria la redazione del Rendiconto finanziario, documento ritenuto necessario per ottimizzare l’allocazione dei capitali di rischio e di prestito.

Le “piccole imprese”, ossia quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, sono quelle che e nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1. totale attivo di stato patrimoniale € 4.400.000;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni € 8.800.000;
3. numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità.

Esse possono adottare gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico semplificati mediante l’accorpamento di talune specifiche voci; sono invece esonerate dall’obbligo di redazione del Rendiconto finanziario e della Relazione sulla gestione, rimanendo tuttavia obbligatoria la Nota integrativa, seppur con l’omissione di numerose informazioni. Quanto ai criteri di valutazione, è prevista la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, diversamente dalle imprese di maggiori dimensioni, per le quali dette poste, ove possibile, sono da iscrivere al “costo ammortizzato”, criterio mutuato dalla prassi internazionale.

Il comma 13, art. 6 del Decreto introduce nel Codice Civile un nuovo art. 2435 *ter*, dedicato — come in precedenza accennato — alla redazione del bilancio da parte delle micro-imprese. Ai fini delle semplificazioni previste per la redazione del bilancio delle micro-imprese sono considerate tali le società di cui all’art. 2435 *bis* c.c. che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 175.000;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000;
3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Per le “micro imprese” sono disposte numerose semplificazioni, che prevedono schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico con gli accorpamenti già previsti per le “piccole imprese”. È previsto l’esonero dall’obbligo di redazione della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione e del Rendiconto finanziario, a motivo della limitata rilevanza per il lettore, data la ridotta dimensione dell’attività sociale, della maggior parte delle informazioni ivi riportate, obbligatorie invece per le imprese più grandi. Mancando la Nota integrativa e la Relazione sulla gestione, le in-

formazioni residuali che il legislatore ha ritenuto rilevanti per il lettore (sui conti d'ordine, sui compensi agli amministratori e sindaci, sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute) sono da riportare in calce allo Stato patrimoniale. Per quanto concerne i criteri di valutazione, è possibile avvalersi delle medesime semplificazioni già disposte per le "piccole imprese". Data l'esigua informativa da riportare in forma descrittiva in calce allo Stato patrimoniale, ai fini della comprensibilità e della comparabilità non è consentita derogare ai principi di redazione del bilancio, nemmeno in casi eccezionali. Non è mancato chi ha giudicato eccessive queste semplificazioni notando che "le disposizioni sul contenuto della Nota integrativa solo formalmente sarebbero in grado di produrre una riduzione di oneri amministrativi, poiché le informazioni che possono non essere richieste sono per lo più note a chi prepara il bilancio. Ulteriore aspetto riguarda la mancata indicazione di elementi fondamentali per la valutazione dell'azienda ai fini dell'accesso al credito e, in termini più generali, della trasparenza, presupposto necessario per una valutazione reale del profilo di rischio dell'attività produttiva"⁴⁵. Anche se è da tenere presente che le microimprese potrebbero volontariamente rifarsi, ad esempio, alla normativa sul bilancio abbreviato e non quella sul super-semplificato.

⁴⁵ SOTTORIVA C., *Il D. Lgs. n. 139/2015 per il recepimento della direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci*, in *Le società*, 10/2015, p. 1061.